CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOGNOLI, BORSANO

Disciplina della professione di informatore scientifico del farmaco

Presentata il 25 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riconosce definitivamente la funzione socio-sanitaria degli informatori scientifici del farmaco (detti anche farmacologisti).

La direttiva comunitaria è stata peraltro approvata sulla base di una serie di considerazioni, elencate in premessa al documento stesso, di cui vogliamo qui di seguito esporne alcune:

considerando che la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza ricetta potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica: che tale pubblicità, se autorizzata, deve pertanto soddisfare alcuni criteri essenziali che occorre definire;

considerando che la pubblicità dei medicinali presso le persone autorizzate a prescriverli o a fornirli contribuisce all'informazione di dette persone: che occorre tuttavia assoggettarla a condizioni severe e ad un controllo effettivo ispirandosi in particolare ai lavori realizzati dal Consiglio d'Europa;

considerando che gli informatori scientifici svolgono un ruolo importante nella promozione dei medicinali: che è pertanto opportuno imporre loro alcuni obblighi, in particolare l'obbligo di consegnare alla persona visitata il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

considerando che è necessario che le persone autorizzate a prescrivere medicinali devono poter svolgere tale compito con assoluta obiettività, senza essere in-

fluenzate da incentivi finanziari diretti o indiretti;

considerando che è necessario che le persone autorizzate a prescrivere od a fornire medicinali dispongano di fonti di informazione imparziali ed obiettive sui medicinali disponibili sul mercato: che spetta tuttavia agli stati membri prendere le misure opportune a tal fine, in funzione della loro situazione particolare;

considerando che la pubblicità farmaceutica deve essere sottoposta ad un controllo adeguato ed efficace: che in proposito è opportuno ispirarsi ai meccanismi di controllo introdotti dalla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984;

considerando che è opportuno che tutte le imprese produttrici o importatrici di medicinali istituiscano un sistema atto ad assicurare che le informazioni comunicate su una data medicina siano conformi alle condizioni di impiego approvate...

Anche in conseguenza di quanto esposto, riteniamo doveroso stabilire le norme di attuazione entro cui situare la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco.

Sulla attribuzione di operatore sanitario all'informatore scientifico del farmaco non v'è alcun dubbio, infatti, come dichiarato dal professor Giuseppe Santaniello, attualmente Garante per l'editoria, nel 1981: « è agevole constatare come proprio nelle dichiarazioni fondamentali attinenti al programma enunciato dal riformatore (riforma sanitaria), l'argomento della informazione assuma una particolare connotazione ed una peculiare evidenza.

Concetto dell'informazione, che acquista una valenza nuova in sede di formulazione delle norme: l'informazione medico-scientifica, svincolata dal valore individuale, dalla portata individuale, è assunta dal legislatore e da tutti gli organi deputati all'attuazione del Servizio sanitario nazionale come indice di socialità e di valore direttamente o indirettamente pubblico nei compiti che competono al Servizio sanitario nazionale.

Per la prima volta in una legge basilare, quale quella di riforma, il tema dell'informazione medico-scientifica viene svincolato da una valenza individuale ed assunto in un concetto più ampio.

Cioè si assiste in una formula normativa, in un dettato legislativo, alla traduzione di un concetto, che già la dottrina aveva delineato (e che d'altro canto è insito in tante proposizioni normative della Carta costituzionale in tema di informazione).

Il criterio della socializzazione della informazione.

L'informazione, o che provenga da una fonte pubblica, o che provenga da una fonte privata, ha valenza di carattere sociale ».

L'informazione riceve un rilievo notevole anche nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (strumenti informativi) il quale valorizza gli strumenti.

L'articolo 29 della legge n. 833 del 1978 getta una luce su tutta la visione moderna: la socializzazione del farmaco e la socializzazione dell'informazione sul farmaco.

L'articolo 29, nel primo comma, afferma che « la produzione e la distribuzione del farmaco devono essere regolati secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione » ed indica il compito di regolamentare (alla lettera *g)* il servizio di informazione scientifica sui farmaci e l'attività degli informatori scientifici.

Attraverso questa norma troviamo fissato nitidamente il concetto del farmaco come prodotto avente una funzione sociale, svincolato dunque dal valore individuale e portato in un ambito di rilevanza pubblica.

Né potevasi altrimenti, una volta che la Carta costituzionale sancisce, tra i princìpi fondamentali, che il diritto alla salute ha un valore individuale, ma anche una portata di carattere collettivo (nell'interesse della collettività).

La protezione della salute è articolata in due momenti fondamentali: individuale, in quanto rivolta alla cura del singolo individo, ma rivolta anche alla collettività nella sua generalità: e quindi posizione soggettiva nei confronti dell'individuo, posizione collettiva nei confronti della collettività.

Poiché nella disciplina del bene della salute si riflette e si rispecchia, inscindibilmente, un interesse per la collettività, il legislatore, in sede di riforma, ne ha tratto quale conseguenza giuridica l'affermazione del principio sociale del farmaco.

Una volta sancita la funzione sociale del farmaco, ne discende che l'articolo 31 ha modulato su tale valore fondamentale il compito dell'informazione scientifica ».

Da questa constatazione discende l'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, modificato con decreto ministeriale 23 novembre 1982, che così recita: « L'informazione tecnico-scientifica sui farmaci deve essere portata a tutti i sanitari interessati alla relativa prescrizione farmaceutica, in base alla propria competenza ».

Ne discende anche la direttiva del CIPE del 27 luglio 1971, aggiornata con delibera CIPE 2 maggio 1975 relativa ai contributi statali all'informazione scientifica sui farmaci.

Nessun dubbio può sussistere inoltre sulla definizione di « professione intellettuale protetta » per quella dell'informatore scientifico-farmacologista, poiché l'attuale dottrina riconosce una funzione economica e sociale, di interesse pubblicistico, svolta da questa attività professionale.

Esiste infatti un momento nel quale una categoria da ontologica diventa giuridica: ciò coincide con il momento in cui il legislatore la prende in considerazione, oppure nel momento in cui la categoria prende coscienza della propria peculiarità organizzandosi in associazione o in sindacato specifico.

In definitiva, « la categoria professionale sarebbe portatrice di interessi omogenei (ma non unitari) i quali diventano comuni attraverso la costituzione del sindacato » (Corrado: Trattato di diritto al lavoro - 1, pagina 233).

Poiché quindi esiste il sindacato professionale di categoria, (Inforquadri - Federazione nazionale quadri dell'informazione scientifica e della ricerca) con sede in Roma, Via Marano Equo, 32, questa premessa è stata assolta.

Le libere professioni intellettuali, (libere in quanto liberamente esprimenti contenuti culturali non mistificabili) sono infatti viste, nell'ordinamento giuridico vigente (articolo 2229 del codice civile) in relazione all'iscrizione all'albo professionale che costituisce il punto di passaggio dal concetto di categoria in senso sociologico a quello giuridico: l'iscritto acquista uno *status* professionale garantito, unico, incontestabile.

La professione è poi vista in rilievo, in prevalenza, come attività lavorativa svolta non già per fini di lucro, ma di sostentamento, ma spetta anche al professionista una « esistenza libera e dignitosa » (articolo 36 della Costituzione), essendo questa in funzione del concetto di decoro professionale e di indipendenza della professione.

Ecco quindi tracciati tutti gli elementi essenziali affinché sia realizzato al più presto un ordinamento professionale che, dettando regole severe di comportamento, salvaguardi contemporaneamente la dignità umana e professionale del farmacologista, la salute e l'economia della collettività nazionale.

Infatti, essendo l'attività professionale svolta a fini di sostentamento e non a fini di lucro, viene stabilita automaticamente l'antiprofessionalità di qualsiasi informatore che tramite comparaggio intenda forzare il mercato farmaceutico per arricchire indebitamente se stesso e l'azienda di cui è dipendente; mentre il riconoscimento della valenza sociale dell'informazione impone allo Stato di regolamentare la funzione dell'informatore affinché, svolgendo irregolarmente la propria attività, non condizioni in negativo la salute collettiva.

Infine, il regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 38, del 14 febbraio 1924, e convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilisce che:

le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini o in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuola media ».

Poiché nel decreto legislativo n. 541 del 1992 è chiaramente stabilito che per esercitare l'attività professionale di informatore scientifico è obbligatoria la laurea in materie scientifiche, è evidente che occorre istituire al più presto un ordine professionale degli informatori scientifici-farmacologisti, che deve funzionare secondo le norme vigenti.

Crediamo di avere ampiamente documentato le ragioni che ci spingono a chiedere la rapida approvazione di una normativa che, oltre a renderci sempre più vicini alla realtà europea nella quale vogliamo essere sempre più integrati, dia finalmente giustizia a tutti gli informatori scientifici dei quali le organizzazioni rappresentative chiedono l'istituzione di un albo fin dal lontano 1954.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si considera « informazione farmaceutica » il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni ed alle modalità d'uso, ai risultati degli studi clinici controllati relativi all'efficacia ed alla tossicità immediata ed a distanza, nonché il complesso delle informazioni fisiopatologiche, biochimiche, culturali e storiche relative ad una nuova terapia, destinato ai medici, agli altri operatori sanitari, alle farmacie e ai consumatori, allo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco. Per « informazione farmaceutica » si intende altresì quella portata ai veterinari su farmaci studiati esclusivamente per l'uso sugli animali.

ART. 2.

1. In applicazione dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, su proposta del comitato di cui all'articolo 30 della medesima legge n. 833 del 1978, integrato da due rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, sentito il Consiglio sanitario nazionale, emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il primo programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

2. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è attribuita alle regioni con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità e con la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, delle industrie del settore farmaceutico.

ART. 3.

1. Le regioni, con il concorso dei comuni, organizzano il servizio per l'informazione sull'uso dei farmaci e dei dietoterapici (SIF).

2. Il SIF ha il compito di:

a) progettare e sviluppare programmi di informazione diretta ai sanitari ed agli utenti secondo valutazioni epidemiologiche cliniche e tossicologiche;

b) tenere i collegamenti con i servizi farmaceutici delle unità sanitarie locali, con le industrie e con le farmacie;

c) acquisire i dati relativi al consumo di farmaci e di dietoterapici nel territorio di competenza;

d) progettare e sviluppare programmi di farmacosorveglianza, garantendo il rispetto delle disposizioni dell'autorità sanitaria centrale;

e) assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i sanitari, anche convenzionati, del Servizio sanitario nazionale, da effettuarsi con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca, finalizzati alla conoscenza ed al buon uso del farmaco. A tali corsi possono partecipare gli informatori scientifici del farmaco dipendenti dalle industrie alle quali compete l'onere relativo a tale partecipazione.

3. Il SIF presenta una relazione annuale all'Istituto superiore di sanità sull'attività svolta.

4. La struttura organizzativa del SIF è determinata con legge regionale prevedendo che la direzione sia affidata ad esperti in discipline biomediche, farmacologiche, epidemiologiche, di programmazione sanitaria e di tecniche della comunicazione scientifica, e che sia svolta una attività di coordinamento tecnico-scientifico, con il coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco che siano liberi professionisti iscritti all'albo di cui all'articolo 18, ovvero dipendenti di industrie farmaceutiche iscritti al medesimo albo.

ART. 4.

1. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi farmaceutici, svolgono i programmi di informazione e di educazione scientifica sui farmaci in relazione al loro corretto uso e garantiscono al personale sanitario la disponibilità degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il bollettino di informazione sui farmaci e le schede tecniche informative, tramite l'istituzione di centri di documentazione e di servizi bibliografici.

2. Le unità sanitarie locali, oltre a quanto previsto al comma 1:

a) assicurano il corretto svolgimento dei programmi di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e il controllo dei flussi informativi destinati al SIF;

b) elaborano protocolli terapeutici mirati alle patologie di maggiore rilevanza nel territorio di competenza, ne organizzano l'applicazione e ne verificano la congruità rispetto agli *standard* terapeutici nazionali ed internazionali.

ART. 5.

1. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso di un diploma di laurea in discipline mediche, biologiche o chimico-farmaceutiche ed essere iscritto al relativo albo professionale. Possono esercitare la professione di informatore scientifico del farmaco coloro che, pur non possedendo il titolo richiesto, svolgevano tale attività anteriormente al 12 marzo 1993. L'informatore scientifico del farmaco porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento. L'informazione tecnico-scientifica sui farmaci deve essere portata a tutti i sanitari interessati alla relativa prescrizione farmaceutica, in base alla propria competenza.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare al responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, dal quale dipende, ed al

Ministro della sanità, le osservazioni sulle specialità medicinali segnalategli dagli operatori sanitari.

3. La carriera dell'informatore scientifico del farmaco si sviluppa sulla base di un *curriculum* professionale costituito dal titolo di studio posseduto, dai diplomi di specializzazione conseguiti, dalla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento su materie sanitarie, di tecnologia farmaceutica, igiene, medicina preventiva e protezione ambientale, economia sanitaria, bioetica, legislazione sanitaria, deontologia professionale, legislazione farmaceutica, storia della medicina, tecnica della comunicazione, scienze aziendali, nonché dalla anzianità di servizio.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento degli informatori scientifici sono predisposti da un apposito comitato costituito presso il Ministero della sanità.

5. Le modalità di accesso all'incarico di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro della sanità, il quale determina il percorso di carriera per gli informatori scientifici del farmaco, in conformità a quanto previsto al comma 3.

ART. 6.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti ad informare il servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nonché il Ministro della sanità, sul reale contenuto dei messaggi informativi aziendali, quando questi non siano rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.

2. Gli informatori scientifici del farmaco hanno diritto a costituire una rappresentanza interna in ogni singola azienda, composta da cinque informatori eletti da tutti gli informatori dipendenti dall'azienda, fra quelli avente una anzianità di iscrizione all'ordine degli informatori scientifici del farmaco di almeno cinque anni. In attesa della costituzione del-

l'ordine, si fa riferimento all'anzianità calcolata sulla base della data di assunzione. Tale rappresentanza non ha carattere sindacale e stabilisce con la direzione aziendale, con la direzione che cura le strategie di mercato e con la direzione del personale gli argomenti e le materie inerenti l'aggiornamento, i corsi di formazione, la deontologia professionale, l'ottemperanza alle norme di attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro della sanità, dalle regioni e dalle unità sanitarie locali in tema di informazione scientifica agli operatori del Servizio sanitario nazionale.

3. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle imprese per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, ed a promuovere la collaborazione tra gli informatori scientifici del farmaco che prestano la loro opera nell'azienda e la cooperazione con le rispettive imprese.

ART. 7.

1. In ogni provincia sono istituiti gli ordini provinciali degli informatori scientifici del farmaco, che provvedono alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 18, alla disciplina degli iscritti e ad ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Agli ordini provinciali di cui al comma 1 appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo e residenti nella provincia.

3. Qualora il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia sia esiguo ovvero sussistano ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 15, che un ordine abbia come circoscrizione territoriale due o più province finitime.

ART. 8.

1. Le funzioni di cui all'articolo 7 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli degli or-

dini provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

ART. 9.

1. Il consiglio dell'ordine provinciale elegge tra i propri membri un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 10.

1. Al consiglio dell'ordine provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'ordine;

b) curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore farmaceutico, nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare l'ordine;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) adoperarsi, se richiesto, per la soluzione di controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) designare i rappresentanti dell'ordine presso il consiglio nazionale;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni conferite dalla presente legge.

ART. 11.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine provinciale ha la rappresentanza dell'ordine stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge funzioni a lui eventualmente delegate.

ART. 12.

1. Presso ogni ordine provinciale è costituito un collegio provinciale dei revisori dei conti, composto da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi, verifica i bilanci predisposti dal consiglio, e ne riferisce all'assemblea.

ART. 13.

1. È istituito il consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco.

2. Il consiglio nazionale è composto da un informatore scientifico del farmaco per ogni ordine provinciale o interprovinciale, iscritto nei rispettivi albi.

3. Gli ordini provinciali o interprovinciali cui sono iscritti più di trecento informatori scientifici del farmaco eleggono un altro consigliere nazionale ogni centocinquanta informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di centocinquanta superiore alla metà.

ART. 14.

1. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri i quali compongono il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco incaricati di esercitare la funzione di revisori dei conti.

ART. 15.

1. Al consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli degli ordini provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) esprimere il parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci, la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente gli ordini provinciali;

d) decidere sull'istituzione degli ordini interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7;

e) decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento che disciplina la trattazione dei ricorsi e gli affari di propria competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

ART. 16.

1. I componenti di ciascun consiglio dell'ordine provinciale e quelli del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 14 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 18.

1. Presso ogni consiglio dell'ordine provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, al quale possono iscriversi coloro che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione territoriale dell'ordine.

2. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale.

ART. 19.

1. Nell'albo di cui all'articolo 18 deve essere indicato il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale l'iscrizione è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 20.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili;

c) residenza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ordine;

d) possesso di un diploma di laurea in discipline biomediche, chimiche o farmaceutiche, quali chimica, chimica e tecnologica farmaceutica, farmacia, medicina, scienze biologiche, veterinaria.

2. Possono essere iscritti all'albo anche coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, possono documentare di aver esercitato la professione di informatore scientifico del farmaco anteriormente al 12 marzo 1993.

ART. 21.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono cancellati dall'albo nei seguenti casi:

a) perdita del godimento dei diritti civili;

b) condanna penale;

c) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

d) morosità nel pagamento dei contributi per un periodo di almeno tre anni.

ART. 22.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo ai sensi dell'articolo 21 può, a sua richiesta, esservi riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 23.

1. Una copia dell'albo è depositata entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura dei consigli degli ordini provinciali,

presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco.

ART. 24.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale ovvero di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 25.

1. Il consiglio dell'ordine provinciale previa audizione dell'interessato, può irrogare con decisione motivata, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) radiazione dall'albo.

ART. 26.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli direttivi e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso davanti all'autorità giurisdizionale.

ART. 27.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Con il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 sono dettate le norme relative alle assemblee degli scritti ed alle elezioni dei consigli degli ordini provinciali ed interprovinciali.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3396
Lire 500